



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 23/04/2026

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TRATTO DI COSTA RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE BALNEARE 2026.

IL SINDACO

VISTO il decreto D.D.G. n.388/2026 del 23.03.2026, della Regione Siciliana Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, contenente le disposizioni relative alla stagione balneare per l'anno 2026, pubblicato il 03 aprile 2026 sulla G.U. della Regione Sicilia parte I n°16 , che riporta all'art.1: "La stagione balneare per il corrente anno ha inizio il 1 maggio e ha termine il 31 ottobre " e la classificazione ai fini della balneazione dei tratti di mare e di costa della Regione, indicati nell'allegato D - Messina , del Dipartimento di Prevenzione per la Salute Laboratorio di Sanità Pubblica, dell'ASP Messina ;

CONSIDERATO che l'allegato 3 – MESSINA del Dipartimento di Prevenzione per la Salute Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP Messina, parte integrante del succitato D.D.G. n.388/2026 del 23.03.2026 della Regione Siciliana Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, individua un tratto di mare e di costa ricadente nel territorio comunale sottoposto ad interdizione in quanto interessato da immissioni;

VISTA la nota prot.77390 del 07/04/2026 con la quale l'ASP Messina comunica ai sensi della vigente normativa i tratti di costa interessati e i provvedimenti da adottare;

VISTO il tratto di costa in questione, ovvero:

TRATTO DI MARE E DI COSTA SOTTOPOSTO AD INTERDIZIONE IN QUANTO INTERESSATO DA

IMMISSIONI (SBOCCO DI CANALI - FIUMI - TORRENTI – DEPURATORI)						
Descrizione del tratto di mare	Direzione (N-S-E-O)	Lunghezza a tratto di mare (metri)	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali			
			Inizio tratto		Fine tratto	
			Lat. *Nord	Long. *Est	Lat. *Nord	Long. *Est
Da Lato Est foce torrente Tusa A Lato Ovest foce torrente Tusa	E - O	200	38,0125	14,2721	38,0125	14,2698

RITENUTO necessario, per la tutela igienico sanitaria dei bagnanti e della salute pubblica, vietare la balneazione lungo il tratto sopra menzionato interessato da immissioni;

VISTO il D.Lgs 116/2008;

VISTO il D.P.R. 470 del 08.06.1982 “attuazione direttive CEE n° 76/160 relativo alla qualità delle acque di balneazione così come modificato con l’articolo 18 della Legge n° 422 del 29/12/2000;

VISTO il D.I. 30/03/2010, così come modificato dal D.I. 19/04/2018;

VISTO il D. Lgs 219 del 10/12/2010;

VISTO il D.M. 19.04.2018;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la vigente disciplina giuridica di settore;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, con decorrenza immediata e comunque dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2026, che è fatto assoluto divieto di balneazione nel tratto di costa di seguito indicato:

TRATTO DI MARE E DI COSTA SOTTOPOSTO AD INTERDIZIONE IN QUANTO INTERESSATO DA IMMISSIONI (SBOCCO DI CANALI - FIUMI - TORRENTI – DEPURATORI)						
Descrizione del tratto di mare	Direzione (N-S-E-O)	Lunghezza a tratto di mare (metri)	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali			
			Inizio tratto		Fine tratto	
			Lat. *Nord	Long. *Est	Lat. *Nord	Long. *Est
Da Lato Est foce torrente Tusa A Lato Ovest foce torrente Tusa	E - O	200	38,0125	14,2721	38,0125	14,2698

DISPONE

- Che** la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco dei cartelli con l’indicazione della zona vietata alla balneazione;

2. **Che** il Comandante della Polizia Municipale è incaricato di far apporre i cartelli di cui sopra, che devono essere di tipo metallico e di numero e qualità adeguata;
3. **Di inserire**, ai sensi dell'art. 1, lett. b, punto 4 D.M. 19.04.2018, la presente Ordinanza sul Portale Acque del Ministero della Salute raggiungibile al seguente link: www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home;
4. **Che** la Polizia Municipale, unitamente agli altri gli organi indicati dalla legge, è incaricata della vigilanza per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
5. **Che** la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'albo on line e sul sito istituzionale di questo Comune;
6. **Di Trasmettere** la presente Ordinanza:
 - al Ministero della Salute;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - al Dipartimento Regionale A.S.O.E.;
 - all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
 - all'ARPA Struttura Territoriale di Messina;
 - all'ASP Messina Dipartimento di Prevenzione per la Salute;
 - al Laboratorio di Sanità Pubblica ASP Messina;
 - all'Ufficio Territoriale del Governo;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Tusa;
 - alla Polizia Municipale;
 - alla Capitaneria di Porto di Sant'Agata di Militello.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Tusa, 23/04/2026

IL SINDACO
Avv. Angelo Tudisca
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELO TUDISCA in data 23/04/2026